



Zanutta S.p.A.
Sede in Muzzano del Turgnano (UD)– Via Castions 5 CAP 33055
Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 – interamente versato
Codice Fiscale e P. Iva n.° 02717210302
Registro delle Imprese di Pordenone - Udine n.° 282642

REGOLAMENTO QUADRO

“Minibond Medium Term - Amort. - Ced. Sem. - Zanutta S.p.a. 4% - [DATA DI SCADENZA] Callable”
per la negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ del Mercato ExtraMOT
operato da Borsa Italiana

ISIN:

*Advisor dell'emittente e process coordinator “Frigiolini & Partners Merchant”
Intermediario Collocatore: “Directa S.I.M. p.A.”*

CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO
DOCUMENTO DI AMMISSIONE.



Muzzano del Turgnano, [...]

Sommario

1. DEFINIZIONI	4
2. REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA EMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	11
2.1. Caratteristiche del Prestito Obbligazionario	11
2.2. Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità dei Minibond	12
2.3. Prezzo di emissione	13
2.4. Periodo dell’Offerta.....	13
2.5. Decorrenza del Godimento	13
2.6. Durata dei Minibond	13
2.7. Interessi	14
2.8. Modalità di Rimborso	14
2.9. Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione “Put”)	15
2.10. Facoltà per l’Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione “Call”)	17
2.11. Mancato rimborso di capitale e/o interessi alle scadenze pattuite.	18
2.12. Assemblea dei Portatori e Rappresentante Comune	18
2.13. Impegni dell’Emittente	19
2.14. Garante e Impegni del Garante	20
2.15. Pagamento	20
2.16. Status dei Minibond.....	21
2.17. Termini di prescrizione e decadenza	21
2.18. Delibere, Approvazioni, Autorizzazioni.....	21
2.19. Modifiche	21
2.20. Regime Fiscale.....	21
2.21. Mercato di Quotazione.....	22
2.22. Comunicazioni.....	22
2.23. Legge Applicabile e Foro Competente.....	22
2.24. Condizioni Riepilogative dell’Offerta	22

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione e del Regolamento. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

- “Advisor dell’Emittente” indica la Società “Frigiolini & Partners Merchant S.r.l.” meglio infra generalizzata;
- “Agente per il Calcolo” indica l’Emittente, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione ai “Minibond” di cui al presente Documento di Ammissione con annesso Regolamento;
- “Attestazione di Conformità” indica l’attestazione dell’Emittente relativa al rispetto o al mancato rispetto dei Parametri Finanziari;
- “Banca di Regolamento” indica Directa SIM.p.A. intermediata presso in Intesa San Paolo S.p.A.;
- “Beni” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, strumenti finanziari, aziende e/o rami d’azienda;
- “Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6;
- “Data di Calcolo”: indica ciascuna data di chiusura dell’esercizio a partire dal 31.12.2019 e successivamente il 31 dicembre di ciascun esercizio, sino al 31.12.2024 in cui si rilevano, analizzano e registrano i parametri finanziari oggetto di eventuali Covenants sottoscritti dall’Emittente e previsti dal Regolamento dei Minibond all’Articolo 7.13 (Impegni dell’Emittente) che saranno oggetto di comunicazione da parte dell’Emittente alla “Data di Verifica”;
- “Data di Default” indica il giorno successivo al termine del Periodo di Grazia – successivo alla Data di Scadenza - e decorre dall’h 00.01 del 60° giorno di calendario successivo alla Data di Inadempienza, senza che l’Emittente non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni totali derivanti dai Minibond e previste dal Regolamento;
- “Data di Emissione” indica il [DATA EMISSIONE];
- “Data di Godimento” indica il [DATA EMISSIONE];
- “Data di Inadempienza”: indica il giorno in cui si è eventualmente verificato da parte dell’Emittente il mancato pagamento agli investitori, in toto o in parte, di quanto dovuto in linea capitale o per Interessi sui Minibond;
- “Data di Pagamento” indica la data di pagamento degli interessi ai Portatori, ovvero il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno sino alla Data di Scadenza, a partire dal 30 giugno 2020. Nel caso in cui tale data cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori;
- “Data di Rimborso Anticipato” indica la data prevista dal Regolamento (che può essere anche diversa dalla Data di Pagamento e/o dalla Data di Scadenza), nella quale l’Emittente rimborsa ai

Portatori dei Minibond, in linea capitale e interessi, al verificarsi rispettivamente (i) della condizione prevista dal Regolamento all'Art. 7.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")) per l'esercizio da parte degli investitori dell'Opzione "Put" collegata ai Minibond e (ii) della condizione prevista dal Regolamento all'Art. 7.10 (Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")) per l'esercizio da parte dell'Emittente dell'Opzione "Call" collegata ai Minibond;

- "Data di Scadenza" indica la data in cui i Minibond, meglio generalizzati in appresso, saranno rimborsati, il [DATA DI SCADENZA];
- "Data di Verifica" indica il decimo giorno lavorativo conseguente alla data di approvazione del bilancio 31.12.2019 e ciascun bilancio approvato sino al bilancio chiuso in data 31.12.2024;
- "Decreto 239" indica il D.Lgs. 239/1996, come modificato dall'articolo 32, comma 9, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134, e come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 3 lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successive modificazioni e integrazioni;
- "Default dell'Obbligazione": indica lo "status" assunto dai Minibond a partire dalla Data di Default;
- "Documento di Ammissione" indica il presente Documento di Ammissione alla negoziazione dei "Minibond", redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ e contenente il Regolamento dei Minibond (il Regolamento) che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- **EBITDA:** Letteralmente "*Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortisation*" è una misura della gestione caratteristica dell'azienda che rappresenta l'utile prima degli interessi passivi, imposte, svalutazioni e ammortamenti su beni materiali e immateriali. Nella struttura di conto economico del bilancio è dato dalla somma algebrica delle seguenti voci dell'Art 2425 del Codice Civile:
 - (+) A) il valore della produzione
 - (-) B) i costi della produzione
 - (+) i costi della produzione per il godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della Lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell'ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17)
 - (+) Gli ammortamenti e svalutazioni di cui al nr. 10) della Lettera B) composto dalle seguenti sotto voci: (a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, (b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; (c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- "Emittente" indica la Società "Zanutta" (di seguito anche "la Società Emittente" o semplicemente la "Società"), meglio generalizzata in appresso;
- "Evento Pregiudizievole Significativo" indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette siano tali da influire negativamente ed in modo rilevante sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o

sull'attività dell'Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento;

- “Frigiolini & Partners Merchant” indica la Società “Frigiolini & Partners Merchant S.r.l.” (di seguito anche “F&P”), Via XII Ottobre, 2/101 A, 16121 - Genova (GE), codice fiscale/partita iva 02326830995, R.E.A. GE-477548 - PEC: frigioliniandpartners@legalmail.it nella sua qualità di advisor dell'Emittente e process coordinator dell'Emissione;
- “Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2* (TARGET2) è operante per il regolamento di pagamenti in euro;
- “Indebitamento Finanziario” indica qualsiasi indebitamento, a titolo di capitale, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, dell'Emittente in relazione a: (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale; (b) qualsiasi obbligo di indennizzo e/o passività derivante da qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi e/o qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni simili; (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione; (d) qualsiasi debito o passività, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile;
- “Interessi” indica gli interessi in misura fissa che l'Emittente è tenuto a corrispondere ai Portatori alle Date di Pagamento, in relazione ai “Minibond”;
- “Investitori Professionali” indica gli investitori classificati come professionali ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato e integrato;
- “Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT;
- “Minibond” o “Obbligazione”, indicano i titoli obbligazionari denominati ““Minibond Medium Term - Amort. - Ced. Sem. - Zanutta S.p.A. 4% - [DATA DI SCADENZA] Callable” emessi da Zanutta S.p.a. sotto forma di strumenti finanziari dematerializzati, di cui ai DDLL 83/12 e 179/12 e successive modificazioni e integrazioni in numero massimo pari a 100 (cento) titoli, del Valore Nominale di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun titolo e così per un totale massimo di complessivi € 5.000.000 (cinquemilioni/00);
- “Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 6;

- “Operazioni Consentite” indica, in relazione all’Emittente (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo): (i) la Quotazione; (ii) operazioni caratterizzate da investimenti nel capitale dell’Emittente; (iii) operazioni straordinarie (quali acquisizioni, fusione o scissione) il cui controvalore (in natura od in danaro) non sia superiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun anno solare restando inteso (1) che operazioni di importo superiore potranno essere consentite previo benestare dei Portatori dei Minibond e (2) che l’operazione *ut infra* specificata di Acquisizione di un’azienda Target in corso di realizzazione rientra pienamente fra le operazioni Consentite senza essere computata nei massimali *ut supra* previsti; (iv) operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimenti o disposizione di Beni dell’Emittente, qualora il valore netto di bilancio dei Beni oggetto di ciascuna relativa operazione non sia superiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) ed il valore netto di bilancio dei Beni cumulativamente oggetto di dette operazioni (per l’intera durata dei Minibond) sia non superiore a € 500.000/00 (cinquecentomila/00), restando inteso che operazioni di importo superiore potranno essere consentite previo benestare dei portatori dei Minibond;
- “Parte Correlata” (o al plurale “Parti Correlate”) si intende Parte Correlata a un’entità, un soggetto che direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, (i) controlla l’entità, (ii) ne è controllata oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate), (iii) detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima, (iv) controlla congiuntamente l’entità. Oppure se il soggetto è (1) una società collegata dell’entità, (2) una joint venture in cui l’entità è una partecipante, (3) uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o la sua controllante, (4) uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti 3, (5) un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti che precedono, ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto, (6) un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
- “Patrimonio Netto” (o “PN” o “Mezzi Propri”) indica il totale della voce A) “Totale Patrimonio Netto” del Passivo dello Stato Patrimoniale;
- “Periodo di Grazia” o “Grace Period” indica il Periodo compreso fra la Data di Inadempienza e le ore 24:00 del 59° (cinquantanovesimo) giorno successivo alla Data di Inadempienza, durante il quale l’Emittente può adempiere spontaneamente alle obbligazioni derivanti dai Minibond e previste dal Regolamento;
- “Periodo di Interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e quella immediatamente successiva (esclusa), ovvero, limitatamente alla prima di esse, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei portatori dei Minibond (Following Business Day Convention – Unadjusted);
- “Periodo di Offerta” indica congiuntamente il primo ed il secondo periodo d’offerta come di seguito specificati;
- **PFN:** Letteralmente “*Posizione Finanziaria Netta*” è una misura dell’indebitamento finanziario netto, come differenza tra i debiti finanziari indipendentemente dalla scadenza temporale, le attività finanziarie a breve e le disponibilità liquide dell’Emittente:

Voci iscritte nel passivo (lettera D) dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile:

(+) 1 – Obbligazioni;

(+) 2 – Obbligazioni convertibili;

(+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;

(+) 4 – Debiti verso banche (ivi inclusi i crediti ceduti pro solvendo a banche e/o a società di factoring, le anticipazioni bancarie);

(+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;

(+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria); ²

(+) 9 – Debiti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);

(+) 10 – Debiti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);

(+) 11 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria); ²

(+) 12 – Debiti tributari, limitatamente alle posizioni scadute e/o rateizzate; ²

(+) 14 – Dividendi non erogati e vendor loan o altri debiti di natura finanziaria. Rimane esclusa dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano subordinati e postergati al Prestito.

2. Voci iscritte nell'attivo (lettera C) dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile:

(-) 2 - Crediti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);

(-) 3 – Crediti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);

(-) 4 – Crediti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);

(-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);

- “Piano di Ammortamento” indica il piano di rimborso in linea capitale dei Minibond agli investitori così come indicato nel Regolamento all'Art. 7.1 “Caratteristiche del Prestito Obbligazionario”;
- “Portatori” indica i soggetti legittimamente portatori dei Minibond;
- “Prezzo di Emissione” indica il prezzo di emissione relativo a ciascuna Obbligazione ed è pari a pari al 100% del Valore Nominale, ovvero € 50.000,00 (cinquantamila);
- “Primo periodo dell'Offerta” indica il periodo compreso tra il [INIZIO PRIMO] e il [FINE PRIMO];
- “Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento ExtraMOT PRO³ emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'16 settembre 2019 (come di volta in volta modificato e integrato);

- “Ricavi Netti” nella struttura di conto economico del bilancio di cui all’Art. 2425 Codice Civile, indica la voce A) “Valore della produzione” sub 1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”;
- “Secondo Periodo dell’Offerta” indica il Periodo tra il [INIZIO SECONDO] e il [FINE SECONDO];
- “Segmento ExtraMOT PRO³” indica il segmento per la crescita delle piccole e medie imprese del Mercato ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a Investitori Professionali;
- “Soggetto Rilevante” indica Zanutta S.r.l. che detiene una partecipazione pari al 96% del capitale sociale dell’Emittente;
- “Tasso di Interesse” indica il tasso di interesse fisso lordo annuo semplice, applicabile ai Minibond ed è pari al 4% (quattroper cento/00) – fatta salvo l’Evento di Step -Up, come disciplinato dall’art 7.7 del presente Documento -, ed è riconosciuto dall’Emittente ai Portatori semestralmente, alle Date di Pagamento, in misura pari al tasso annuo fisso lordo semplice sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interesse secondo il metodo di calcolo “Actual/360”;
- “Obbligazioni non Convertibili” o “Obbligazioni non Convertibili in Azioni” indica gli Strumenti Finanziari diversi da quelli indicati all’Art. 2410-bis e 2420-ter c.c.;
- “Obbligazioni non subordinate” indica lo Strumento Finanziario in cui il diritto dei Portatori, alla restituzione del capitale ed agli interessi sancito dall’Art. 2411 c.c. non è in alcun modo subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della Società;
- “TUF” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato;
- “Valore Nominale” indica il valore nominale unitario dei Minibond ed è pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun titolo obbligazionario;
- “Valore Nominale Residuo” indica il nuovo valore nominale di ciascuna obbligazione che si viene a determinare dopo il puntuale rimborso di ciascuna quota capitale prevista dal Piano di Ammortamento come indicato nel Regolamento all’Art. 7.1 (Caratteristiche del Prestito Obbligazionario);
- “Vincoli Ammessi” indica:
 - Vincoli a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
 - Vincoli su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
 - Ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

- Vincoli costituiti da soggetti terzi sotto forma di “advance bond”, “performance bond” e “guarantee bond” in relazione a contratti sottoscritti dall’Emittente nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società;
 - Vincoli costituiti sui Beni oggetto della relativa operazione, nei limiti in cui quest’ultima sia una Operazione Consentita, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i Vincoli esistenti sui Beni oggetto dell’operazione prima o al momento della relativa operazione;
 - Vincoli costituiti su Beni mobili e/o immobili strumentali;
 - Vincoli costituiti nell’ambito di operazioni di trade finance;
 - Vincoli costituiti nell’ambito di aperture di credito in conto corrente, anticipi su fatture, castelletti ed operazioni similari;
 - gli accordi di vendita o altro trasferimento con riserva della proprietà o similari;
 - gli accordi di *netting* o compensazione nell’ambito dell’ordinaria attività di impresa;
 - in ogni caso, in aggiunta alle operazioni che precedono, Vincoli per un valore non eccedente il 3% (tre per cento) del Patrimonio Netto dell’Emittente;
- “Vincolo” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni nonché qualsiasi fideiussione o altra garanzia personale, costituiti o concessi a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).
 - “Zanutta” indica Zanutta S.p.A. con Sede Legale in Via Castions, 5 Muzzana Del Turgnano (UD) - Cap. 33055, capitale sociale sottoscritto pari ad € 5.000.000,00 e interamente versato, Codice Fiscale n° 02717210302, P. IVA n° 02717210302, Numero R.E.A.: UD - 282642, PEC: zanuttacommerciale@legalmail.it, E-mail: info@zanuttaspa.it, telefono: +39 0434 789911 sito internet: :www.zanuttaspa.it;

2. REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA EMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

Le Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione sono disciplinate dal presente Regolamento secondo i termini e le condizioni in appresso indicati.

2.1. Caratteristiche del Prestito Obbligazionario

Le Obbligazioni denominate “Minibond Medium Term - Amort. - Ced. Sem. - Zanutta S.p.a. 4% - [DATA DI SCADENZA] Callable (i “Minibond”), ammontano ad un massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) (il “Massimo Valore Nominale Complessivo”) e sono costituiti da un massimo di n. 100 (cento) titoli del Valore Nominale di € 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuna.

Il codice ISIN (International Security Identification Number) rilasciato da Banca d’Italia per i Minibond è il seguente: [ISIN].

I Minibond avranno durata pari a giorni [DURATA – 60 mesi] dalla Data di Emissione.

Il rimborso del capitale agli investitori avverrà sulla base del Piano di Ammortamento:

DATA	% DI RIMBORSO	VALORE RIMBORSATO/€	VALORE NOMINALE RESIDUO/€
01.02.2020	0%	€ 0	€ 50.000
31.12.2020	10%	€ 5.000	€ 45.000
30.06.2021	10%	€ 5.000	€ 40.000
31.12.2021	10%	€ 5.000	€ 35.000
30.06.2022	10%	€ 5.000	€ 30.000
31.12.2022	10%	€ 5.000	€ 25.000
30.06.2023	10%	€ 5.000	€ 20.000
31.12.2023	10%	€ 5.000	€ 15.000
30.06.2024	10%	€ 5.000	€ 10.000
31.12.2024	10%	€ 5.000	€ 5.000
01.02.2025	10%	€ 5.000	€ 0
TOTALE	100%	€ 50.000	€ 0

Tabella 1 - Piano di Ammortamento

La corresponsione degli interessi avviene alle Date di Pagamento come previsto dall’Art 7.7 (interessi) del Regolamento dei Minibond.

I Minibond sono al portatore, sono denominati in euro (€), non sono subordinati agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell’Emittente, non sono convertibili, sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati alla disciplina della dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22.02.2008, successivamente modificato con provvedimenti congiunti di Banca d’Italia e Consob rispettivamente in data 24.12.2010 e 22.10.2013 e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto i Minibond (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

I Portatori non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi dei Minibond. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies ed 83-sexies del TUF.

I Minibond potranno essere sottoscritti (la prima volta) e/o fatti circolare (successivamente alla prima sottoscrizione da parte di un investitore Professionale che intenda cederlo), soltanto da (o a favore di) un altro investitore che rivesta la qualifica di “Investitore Professionale” e senza clausola di garanzia (ove il titolo la preveda) o equivalente.

L’investitore che intenda cedere i Minibond di cui è portatore è responsabile della corretta cessione dei Minibond in caso di vendita a terzi e deve preventivamente accertarsi della qualifica di “Investitore Professionale” del cessionario, rispondendo dei danni eventualmente derivanti dalla cessione a soggetti che non rivestano detta qualifica.

Con la sottoscrizione del presente documento, l’investitore accetta integralmente, e senza riserva alcuna, il relativo Regolamento.

È fatto tassativo divieto ai soci, diretti e indiretti dell’Emittente di sottoscrivere i Minibond.

La sottoscrizione, il pagamento degli Interessi e il rimborso dei Minibond verranno effettuati per il tramite del seguente soggetto incaricato: Directa SIM.p.A..

I Minibond sono emessi e possono circolare esclusivamente in favore di Investitori Professionali i quali:

- non siano, direttamente o indirettamente, soci dell’Emittente;
- ;
- siano residenti in Italia o in altri Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana;
- non siano soggetti residenti USA.

I Portatori hanno diritto al pagamento degli Interessi alla Data di Pagamento e al rimborso del capitale così come indicato nel Piano di Ammortamento, inserito nel Regolamento al Punto 7.25 (Condizioni riepilogative dell’Offerta).

I diritti dei Portatori si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui i Minibond sono diventati rimborsabili.

Ai Portatori non è attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta nella gestione dell’Emittente né di controllo sulla gestione dello stesso, fatte salvo quanto previsto per i diritti dei Portatori nell’ambito dell’Assemblea degli stessi.

2.2. Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità dei Minibond

I Minibond sono riservati esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria degli investitori professionali di diritto o a richiesta, (gli “Investitori Professionali”), ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2009 e successivamente modificato e integrato.

In caso di successiva circolazione dei Minibond, non è consentito il trasferimento dei Minibond stessi a soggetti diversi dagli Investitori Professionali.

Gli investitori si impegnano con la sottoscrizione dei Minibond del presente Regolamento, a non cedere i Minibond a soggetti diversi dagli Investitori Professionali.

I Minibond sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un Prospetto d'Offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

I Minibond, inoltre, non sono stati né lo saranno, registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, e successive modificazioni e/o integrazioni, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Minibond non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Minibond in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Minibond; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Minibond medesimi.

La circolazione dei Minibond avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2009, come successivamente modificato e integrato.

2.3. Prezzo di emissione

Fatto salvo quanto specificato nel successivo Articolo 7.4, i Minibond sono emessi ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Nominale e cioè al prezzo di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

2.4. Periodo dell'Offerta

I Minibond potranno essere sottoscritti a partire dal [INIZIO PRIMO] e fino al [FINE PRIMO], ("Primo Periodo dell'Offerta") e in caso di mancata sottoscrizione dell'intero prestito entro la scadenza del Primo Periodo di Offerta, a partire dal [INIZIO SECONDO] e fino al [FINE SECONDO] ("Secondo Periodo di Offerta" e, congiuntamente con il Primo Periodo di Offerta, il "Periodo di Offerta"), con regolamento sulla base delle norme di mercato. Il prezzo di regolamento dei Minibond sottoscritti nel secondo periodo dell'offerta sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi della cedola in corso di maturazione a far data dalla Data di Godimento prevista per il [DATA EMISSIONE].

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento del Massimo Valore Nominale Complessivo, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente.

Qualora i Minibond non siano integralmente sottoscritti alle ore 17:00 dell'ultimo giorno del Secondo Periodo di Offerta, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

2.5. Decorrenza del Godimento

Il Minibond è emesso il [DATA EMISSIONE] ("Data di Emissione") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione ("Data di Godimento")

2.6. Durata dei Minibond

I Minibond hanno durata dalla Data di Emissione fino al [DATA DI SCADENZA] (la "Data di Scadenza") fatte salve le ipotesi di Rimborso Anticipato previste nei successivi Articoli 7.9 (Rimborso Anticipato a

favore dei Portatori dei Minibond (Opzione “Put”) e 7.10 (Facoltà per l’Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione “Call”).

2.7. Interessi

I Minibond sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) fino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di Rimborso Anticipato previste nei successivi Articoli 7.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione “Put”) e 7.10 (Facoltà per l’Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione “Call”). L’importo di ciascuna cedola per ciascun Periodo di Interesse sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse per il Valore Nominale Residuo di ciascun titolo alla relativa Data di Pagamento.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla prima Data di Pagamento applicabile, che sarà il 30.06.2020.

L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi dei Minibond sono pagati esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari aderenti a Monte Titoli S.p.A.

Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza, alla Data di Rimborso Anticipato ovvero alla data di pagamento in cui l’Emittente rimborsa le Obbligazioni, l’Emittente non proceda al rimborso del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento dei Minibond, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

Gli Interessi sono calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interesse secondo il metodo di calcolo “Actual/360”. L’Emittente, in relazione ai Minibond, agisce anche in qualità di Agente per il Calcolo.

Nel caso in cui ad una Data di Verifica dei Parametri Finanziari, risulti dal bilancio di esercizio dell’Emittente, certificato dalla società di revisione e relativo alla Data di Calcolo considerata, il mancato rispetto di anche uno solo dei Parametri Finanziari di cui all’articolo 7.13 (Impegni dell’Emittente), (“Evento di Step-up”), il Tasso di Interesse sarà incrementato, dal Periodo di Interessi successivo alla Data di Verifica, di una percentuale pari allo 0,50% annuo. Qualora alla successiva Data di Verifica risulti il rispetto di tutti i Parametri Finanziari di cui all’articolo 7.13, (“Data di Ripristino”), il Tasso di Interesse, a partire dal Periodo di Interessi successivo alla Data di Verifica, sarà nuovamente pari al 4%. Qualora, invece, per due anni consecutivi – Corrispondenti a due Date di Verifica Consecutive - non venissero rispettati i Parametri Finanziari, salva la facoltà degli Obbligazionisti di chiedere il Rimborso Anticipato ai sensi dell’Articolo 7.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione “Put”), gli Obbligazionisti, che non si avvarranno di tale clausola di rimborso anticipato, continueranno a beneficiare dell’incremento di percentuale del Tasso di Interesse, di cui al precedente primo paragrafo del presente Articolo, sino all’eventuale Data di Ripristino.

2.8. Modalità di Rimborso

Salve le ipotesi di Rimborso Anticipato previste nei successivi articoli 7.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione “Put”) e 7.10 (Facoltà per l’Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione “Call”), i Minibond saranno rimborsati secondo il Piano di Ammortamento indicato nella Tabella 37ut supra.

Il Capitale dei Minibond è rimborsato esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari aderenti a Monte Titoli S.p.A.

2.9. Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione “Put”)

Ciascun Portatore ha la facoltà di richiedere il Rimborso Anticipato integrale delle proprie Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (di seguito “Evento Rilevante”).

Costituisce un “Evento Rilevante”:

- **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale la somma complessiva delle partecipazioni con diritto di voto nel capitale sociale dell’Emittente detenute dal Soggetto Rilevante, scenda al di sotto della soglia del 51% (cinquantunopercento);
- **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all’Articolo 7.13 (Impegni dell’Emittente).;
- **Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente:**
 - l’avvio nei confronti dell’Emittente di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell’udienza camerale di cui all’articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “Legge Fallimentare”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l’Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata;
 - il venir meno della continuità aziendale dell’Emittente;
 - il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile;
 - il deposito da parte dell’Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
 - la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare;
 - l’avvio da parte dell’Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di ri-scadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all’articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all’articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- **Liquidazione:** l’adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente con la quale si approvi:
 - la messa in liquidazione dell’Emittente stesso;
 - la cessazione di tutta l’attività dell’Emittente;
 - la cessazione di una parte sostanziale dell’attività dell’Emittente.

- **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, in quest'ultimo caso il cui valore sia superiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo (come specificato in appresso);
- **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento dei Minibond, ovvero il Regolamento dei Minibond divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Minibond dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³, escluse le cause non imputabili all'Emittente;
- **Cross default dell'Emittente:** qualsiasi indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso dall'indebitamento assunto a fronte dell'emissione dei Minibond) non venga pagato alla relativa scadenza (tenendo conto di qualsiasi periodo di tolleranza contrattualmente pattuito) ovvero divenga esigibile prima del termine pattuito a causa di un inadempimento dell'Emittente, in entrambi i casi a condizione che (a) detto indebitamento finanziario ecceda la somma di € 200.000,00 (duecentomila/00) e (b) l'inadempimento si protragga per oltre 90 (novanta) Giorni Lavorativi;
- **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un *Evento Pregiudizievole Significativo*;
- **Autorizzazioni, Permessi, Licenze:** le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno purché ciò comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- **Certificazione dei Bilanci:** il revisore legale o la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo (ove previsto) non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi.
- **Il mancato rispetto dell'impegno dell'Emittente a sottoporre a Revisione Legale i propri bilanci in regime di continuità, per tutto il periodo in cui sono in vita le proprie Emissioni di Minibond.**

La richiesta di Rimborso Anticipato dovrà essere effettuata da parte di ciascun Portatore, a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'Emittente ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata zanuttacommerciale@legalmail.it.

L'Emittente provvederà ad effettuare idonea comunicazione al Mercato, ai legittimi Portatori dei Minibond (ove le obbligazioni siano nominative) ed a Monte Titoli, (in tutti i casi) nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ e della normativa pro tempore applicabile, attraverso le modalità descritte all'interno del paragrafo 7.23 (Comunicazioni) del presente Documento di Ammissione.

Il Rimborso Anticipato dei Minibond dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 20 (venti) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di Rimborso Anticipato (la "Data di Rimborso Anticipato") sempre nel rispetto dei requisiti informativi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ e della normativa pro tempore applicabile. Il Rimborso Anticipato dei Minibond avverrà al Valore Nominale Residuo, e comprenderà gli Interessi eventualmente maturati fino alla data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Minibond.

Qualora la data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori dei Minibond.

2.10. Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")

È prevista la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente i Minibond. Tale facoltà è esercitabile a titolo oneroso per l'Emittente con metodologia "all or nothing" e cioè l'Emittente, qualora eserciti l'opzione di Rimborso Anticipato secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, è tenuto a rimborsare integralmente tutte le Obbligazioni costituenti l'Emissione complessiva, come previsto nel presente Regolamento, al Valore Nominale Residuo.

In caso di esercizio della facoltà, l'Emittente potrà rimborsare i Minibond all'ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese intero antecedente la scadenza, a partire dal **XX.XX.XXXX** e fino al **XX.XX.XXXX**, come meglio evidenziato nella tabella 38 che segue:

IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO	
DATA DEL RIMBORSO	PREZZO DI RIMBORSO ALLA DATA

Tabella 2 - Rimborso Anticipato

L'Emittente eserciterà tale diritto mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet, e comunque anche nel rispetto del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ di Borsa Italiana e della normativa pro tempore applicabile. Nel caso in cui fosse nota l'identità di ciascun Portatore dei Minibond al momento dell'esercizio dell'opzione, l'Emittente potrà indirizzare loro tale comunicazione anche via PEC con l'obbligo di conservare una conferma da parte di ciascun detentore in esito all'invio. In tal caso, la comunicazione via PEC dovrà essere inoltrata almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del Rimborso Anticipato e in ogni caso nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ e della normativa pro tempore applicabile. In caso di esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato, fermo restando il pagamento dell'interesse pattuito per i giorni di effettivo godimento, i Minibond saranno rimborsati sopra la pari, secondo lo schema indicato nella tabella 38.

A partire dalla Data di Rimborso Anticipato, i Minibond rimborsati anticipatamente cesseranno di essere fruttiferi.

L'offerta deve essere rivolta a tutti i Portatori a parità di condizioni. I Minibond possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenuti, rivenduti oppure cancellati.

Il rimborso del capitale è garantito dal patrimonio dell'Emittente.

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai Portatori in relazione a tali pagamenti derivanti da rimborso anticipato salvo le commissioni d'uso applicate dalla Banca di Regolamento per le operazioni di accredito al beneficiario.

2.11. Mancato rimborso di capitale e/o interessi alle scadenze pattuite.

Nella malaugurata ipotesi in cui l'Emittente non rispettasse (i) il Piano di Ammortamento in linea capitale e/o (ii) il pagamento degli interessi ad una qualsiasi Data di Pagamento, a partire dalla mezzanotte del giorno coincidente con la Data di Inadempienza, ovvero quello in cui tale scadenza non rispettata in toto o in parte era stata pattuita ai sensi del presente Regolamento, decorre il Periodo di Grazia, durante il quale l'Emittente può adempiere spontaneamente alle obbligazioni parziali o totali derivanti dai Minibond e previste dal Regolamento allegato al presente Documento di Ammissione.

Il Minibond durante il Grace Period risulterà essere fruttifero di Interessi che saranno calcolati sulla base del Tasso di Interesse di cui al presente regolamento, maggiorato del 3% (tre percento)¹ lordo semplice su base annua per interessi moratori dovuti ai Portatori del Minibond.

Decorsi 60 (sessanta) giorni di calendario dalla Data di Inadempienza senza che la Società abbia dato corso alle obbligazioni in capo alla medesima, costituisce Evento Pregiudizievole Significativo dando la facoltà agli investitori di richiedere il rimborso anticipato secondo quanto stabilito dall'art. 7.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")) e, qualora il termine del Grace Period dovesse avvenire successivamente alla Data di Scadenza, il Minibond assume lo status di "Default".

2.12. Assemblea dei Portatori e Rappresentante Comune

I Portatori avranno il diritto di nominare un Rappresentante Comune per la tutela dei propri interessi comuni. A tal fine si applicheranno in via analogica, ovvero in via convenzionale (ove necessario) le

¹ Purché tale soglia non determini il superamento della c.d. "soglia di usura" (il "Tasso Soglia"), nel qual caso si applicherà un tasso di interesse di mora che aumentato del tasso di interesse ordinariamente previsto dal Minibond, sia inferiore al tasso soglia di 5 (cinque) basis point.

disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del codice civile, nonché ogni altra disposizione che si dovesse ritenere di volta in volta applicabile.

2.13. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata dei Minibond, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori a:

- i. pagare ai Portatori gli interessi dovuti alle Date di Pagamento e rimborsare le quote di capitale secondo il Piano di Ammortamento;
- ii. comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente;
- iii. non modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente;
- iv. ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, (le "Operazioni Vietate");
- v. non procedere alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- vi. non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- vii. nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente almeno nella misura pari al capitale sociale esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- viii. far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento alla Data di Calcolo, siano rispettati i seguenti Parametri Finanziari:

ESERCIZIO	DEFINIZIONE PARAMETRO	COVENANT
31.12.2019	rapporto PFN/EBITDA dell'esercizio 2019	X1 <= 4,20
31.12.2020	rapporto PFN/EBITDA dell'esercizio 2020	X2 <= 4,00
31.12.2021	rapporto PFN/EBITDA dell'esercizio 2021	X3 <= 3,80
31.12.2022	rapporto PFN/EBITDA dell'esercizio 2022	X4 <= 3,60
31.12.2023	rapporto PFN/EBITDA dell'esercizio 2023	X5 <= 3,40
31.12.2024	rapporto PFN/EBITDA dell'esercizio 2024	X6 <= 3,20

ESERCIZIO	DEFINIZIONE PARAMETRO	COVENANT
31.12.2019	rapporto PFN/PN dell'esercizio 2019	X1 <= 2,80
31.12.2020	rapporto PFN/PN dell'esercizio 2020	X2 <= 2,50
31.12.2021	rapporto PFN/PN dell'esercizio 2021	X3 <= 2,40
31.12.2022	rapporto PFN/PN dell'esercizio 2022	X4 <= 2,30
31.12.2023	rapporto PFN/PN dell'esercizio 2023	X5 <= 2,20
31.12.2024	rapporto PFN/PN dell'esercizio 2024	X6 <= 2,10

- ix. comunicare il rispetto o il non rispetto dei Parametri Finanziari attraverso l'Attestazione di conformità che sarà resa nota nelle modalità previste all'articolo 7.23 (Comunicazioni) e in conformità con il Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³;
- x. non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- xi. ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente;

- xii. sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, il bilancio di esercizio relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale dei Minibond;
- xiii. comunicare prontamente ai Portatori il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- xiv. comunicare prontamente ai Portatori l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che l'importo oggetto di contestazione sia superiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- xv. non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Minibond dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO³ (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione, salvo il Rimborso Anticipato;
- xvi. osservare tutte le indicazioni del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ nel quale i Minibond verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di disposizione sanzionatoria, nonché l'esclusione dei Minibond stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ per decisione di Borsa Italiana;
- xvii. rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Minibond;
- xviii. comunicare prontamente e senza indugio (i) ai Portatori dei Minibond, a Monte Titoli e alla Banca di Regolamento, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Minibond dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ su disposizione di Borsa Italiana e/o (ii) ai Portatori dei Minibond, a Borsa Italiana, a Monte Titoli e alla Banca di Regolamento il mancato pagamento (o anche solo l'impossibilità a far fronte al pagamento) delle Obbligazioni, in linea capitale come previsto dal Piano di Ammortamento e/o in linea interessi, alle Date di Pagamento;
- xix. fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Minibond mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie, dell'Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- xx. a non sottoscrivere né consentire la sottoscrizione dei Minibond di cui al presente regolamento, ai Soci diretti e/o indiretti dell'Emittente né ad investitori diversi dagli Investitori Professionali questi ultimi per come descritti ai sensi del Regolamento Consob 16190/07.

2.14. Garante e Impegni del Garante

I Minibond non sono assistiti da Garanzia.

2.15. Pagamento

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso dei Minibond saranno effettuati per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

2.16. Status dei Minibond

I Minibond sono Obbligazioni dell'Emittente, non Subordinate e non Convertibili che attribuiscono al legittimo possessore il diritto al riconoscimento di un interesse, alle date di Pagamento, e alla restituzione del capitale come previsto nel Piano di Ammortamento. I Minibond sono regolati dalla Legge Italiana, in particolare dal Codice Civile.

2.17. Termini di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Minibond si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui il rimborso del relativo ammontare è divenuto esigibile.

2.18. Delibere, Approvazioni, Autorizzazioni

In data [...] il C.d.A. dell'Emittente ha deliberato, con atto autenticato dal Notaio [...] depositato al Registro delle Imprese in data [...], di procedere ad una emissione di strumenti finanziari alternativi al credito bancario (nello specifico i "Medium Term - Amort. - 4% - [DATA DI SCADENZA] Callable"), per un Valore Nominale Complessivo Massimo di € (/00) e scadenza massima non superiore a 60 (sessanta) mesi dalla Data di Emissione; ad un tasso semplice, lordo, massimo del 4,50% (quattro/50 per cento) su base annua.

2.19. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Minibond, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Minibond o che siano a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori, secondo le modalità previste all'Articolo 7.23 (Comunicazioni) che segue.

2.20. Regime Fiscale

Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale dei Minibond ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia, applicabile agli Investitori. Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Minibond. Il regime fiscale qui di seguito riportato si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla data del presente Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Minibond.

Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del Decreto 239 gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente in relazione ai Minibond non sono soggetti alla ritenuta del 26% prevista dall'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, salvo il caso di applicazione a titolo definitivo, a carico dei soggetti persona fisica, classificati come "Investitori Professionali a richiesta".

2.21. Mercato di Quotazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la Domanda di Ammissione dei Minibond alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO³ del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Minibond sul Segmento Extra MOT PRO³ del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'art. 224.3 del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³.

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

2.22. Comunicazioni

Ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Minibond saranno considerate come valide se effettuate tramite pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.zanuttaspa.it, e comunque sempre nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ e comunque secondo le norme di legge pro tempore applicate. Le stesse comunicazioni dovranno essere fornite, senza indugio anche a Monte Titoli: tale comunicazione non sostituisce le precedenti che risultano essere comunque obbligatorie al fine di garantire la trasparenza informativa al Mercato.

L'Emissione, l'acquisto ed il possesso dei Minibond comportano per l'Emittente e per gli investitori la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento dei Minibond che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

2.23. Legge Applicabile e Foro Competente

I Minibond sono regolati dalla legge italiana, e sono soggetti alla esclusiva giurisdizione italiana. Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge. Per qualsiasi controversia relativa ai Minibond, ovvero al Regolamento dei Minibond, che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Minibond, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha la propria Sede Sociale l'Emittente. Il Presente Regolamento, costituente parte integrale ed essenziale del Documento di Ammissione, è redatto in lingua italiana, fatte salve alcune definizioni di carattere tecnico-finanziario di uso corrente sui mercati finanziari, che sono invece esposte in Lingua Inglese.

2.24. Condizioni Riepilogative dell'Offerta

DENOMINAZIONE DELLO STRUMENTO	"Minibond Medium Term - Amort. - 4% - [DATA DI SCADENZA] Callable"
CODICE ISIN	[ISIN]
TOTALE MASSIMO COMPLESSIVO	€ 5.000.000 (cinquemilioni/00)
VALORE NOMINALE	€ 50.000,00 (cinquantamila/00)
NUMERO TITOLI	100 (cento)

PREZZO DI EMISSIONE PRIMO PERIODO DI OFFERTA	100% (€ 50.000)
DATA PRIMO PERIODO DI OFFERTA	Dal [INIZIO PRIMO] al [FINE PRIMO]
PREZZO DI EMISSIONE SECONDO PERIODO DI OFFERTA	100% (€ 50.000) + dietimi di interesse maturati dalla Data di Godimento alla relativa Data di Regolamento
DATA SECONDO PERIODO DI OFFERTA	Dal [INIZIO SECONDO] al [FINE SECONDO]
PREZZO DI RIMBORSO ALLE DATE PREVISTE DAL PIANO DI AMMORTAMENTO	100% del Valore Nominale Residuo in base al Piano di Ammortamento dell'obbligazione
DATA DI EMISSIONE	[DATA EMISSIONE]
DATA DI GODIMENTO	[DATA EMISSIONE]
DATA DI SCADENZA	[DATA DI SCADENZA]
TASSO DI INTERESSE	4% (quattroper cento/00) annuo fisso lordo semplice su base annua, al verificarsi delle condizioni riportate al Paragrafo 7.7 (clausola di step-up) il tasso sarà 4,50% (quattroper cento/50) annuo fisso lordo semplice su base annua
DATA DI PAGAMENTO CAPITALE ED INTERESSI	Gli interessi saranno corrisposti semestralmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento ed il capitale verrà rimborsato secondo le modalità previste dal Piano di Ammortamento
VALUTA DI RIFERIMENTO	EURO (€)
BASE DI CALCOLO	Actual/360
GARANZIA	Unsecured
OPZIONE CALL	L'Emittente potrà rimborsare interamente i Minibond (con modalità "all or nothing") all'ultimo giorno di ogni mese solare a partire dal 31.10.2021 e fino al 30.08.2022 (incluso). Il Rimborso avverrà secondo lo schema riportato all'art 7.10 del Regolamento.
OPZIONE PUT	Come indicato dall'Art. 7.9 del Regolamento.

Tabella 3 - Condizioni riepilogative dell'Offerta